

# **STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA “PUERI CANTORES”**

Il presente testo di statuto è stato esaminato e approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-23 gennaio 1997.

Si consegna ufficialmente il testo, debitamente approvato.

Roma, 4 febbraio 1997

Camillo Card. Ruini  
Presidente

## **I - NORME GENERALI**

### *Art. 1 - Definizione*

La Federazione Italiana dei Pueri Cantores è l'unione di tutte le Associazioni locali di Pueri Cantores Italiani, costituite a norma del canone 298 C.I.C., che ne accettano liberamente lo statuto. La Federazione Italiana aderisce alla Federazione Internazionale dei Pueri Cantores.

### *Art. 2 - Sede della Federazione*

La sede della Federazione coincide con il luogo di residenza del Presidente “pro-tempore”.

### *Art. 3 - Patrono della Federazione*

Patrono della Federazione Italiana dei Pueri Cantores è San Domenico Savio, designato dal Papa Pio XII l'8 giugno 1956.

### *Art. 4 - Costituzione e riconoscimento.*

Per essere legittimamente costituita ed aggregata alla Federazione Nazionale è necessario che ogni Associazione di Pueri Cantores:

- a) sia approvata o riconosciuta dall'Autorità Ecclesiastica;
- b) abbia fatto domanda di aggregazione alla Federazione;
- c) sia composta da ragazzi e/o ragazze, che hanno il compito di cantare nella liturgia della Chiesa, con o senza voci di uomini. L'età dei ragazzi e la loro proporzione numerica con gli adulti saranno determinati dal Regolamento, il quale si confermerà alle disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana e alle indicazioni della Federazione Internazionale.

### *Art. 5 - Finalità*

La Federazione Italiana dei Pueri Cantores si propone:

- a) di mantenere costantemente vive ed efficienti le relazioni con la Gerarchia Ecclesiastica, seguendone le direttive, per rendere sempre più sicura e concreta la partecipazione della Federazione all'esercizio dell'Apostolato della Chiesa;
- b) di coordinare, stimolare e sostenere l'attività delle Associazioni Italiane dei Pueri Cantores, in stretta collaborazione con le altre Associazioni di fedeli che si propongono i medesimi fini;
- c) di promuovere la formazione spirituale, culturale ed artistica dei Pueri Cantores attraverso la musica sacra e liturgica;

d) di dare la propria disponibilità a partecipare alle Commissioni, nazionali e diocesane, competenti in materia di Liturgia e di Musica Sacra (Sacrosanctum Concilium, nn. 44 e 45).

#### *Art. 6 - Soci onorari*

Sono chiamati "Soci Onorari" le Associazioni o le persone che hanno reso importanti servizi alla Federazione.

Essi hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale con voto consultivo.

#### *Art. 7 - Associati*

Gli Associati della Federazione

a) hanno diritto:

- di ricevere la tessera e il distintivo sociale;
- di essere tenuti al corrente sull'attività della Federazione attraverso i suoi organi di informazione;
- di partecipare a tutte le iniziative promosse dalla Federazione.

b) hanno il dovere:

- di partecipare consapevolmente ed attivamente alla vita della Federazione;
- di versare annualmente la quota fissata dall'Assemblea.

## **II - ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

#### *Art. 8*

Gli organi della Federazione sono:

- a) Assemblea Generale;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Collegio dei Sindaci;
- d) Collegio dei Proibiviri.

### **Assemblea Generale**

#### *Art. 9 - Delegati all'Assemblea*

L'Assemblea Generale è composta dai delegati delle Associazioni regolarmente iscritte alla Federazione.

Ogni Associazione è rappresentata all'Assemblea Generale da un solo delegato.

Ogni delegato ha diritto ad un voto, a condizione che l'Associazione che rappresenta sia in regola con il versamento delle quote sociali.

Possono partecipare all'Assemblea con voto consultivo i delegati delle Associazioni in attesa di approvazione o riconoscimento di cui all'art. 4.

#### *Art. 10 - Riunioni*

L'Assemblea Generale Ordinaria si riunisce una volta l'anno, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale Straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o un terzo dei Soci lo ritengano necessario.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Federazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea elegge il moderatore della riunione.

### *Art. 11 - Compiti dell'Assemblea*

Compiti dell'Assemblea Generale sono:

- a) approvare lo Statuto e il Regolamento e le eventuali modifiche che ad essi si rendesse necessario apportare;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ogni quattro anni, a scrutinio segreto, scegliendoli tra i delegati delle Associazioni, e nominare anche ogni quattro anni, i Sindaci ed i Proviviri;
- c) esaminare ed approvare annualmente il bilancio consuntivo e preventivo presentato dal Consiglio Direttivo;
- d) deliberare sulle questioni poste all'ordine del giorno;
- e) decidere l'eventuale scioglimento della Federazione;
- f) dichiarare i Soci Onorari della Federazione;
- g) fissare la quota associativa annuale;
- h) decidere le eventuali sanzioni proposte dal Consiglio Direttivo nei confronti degli associati;
- i) fornire al Consiglio Direttivo indirizzi generali sulle attività sociali;
- j) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione.

## **Consiglio Direttivo**

### *Art. 12 - Composizione*

Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere e tre Consiglieri.

Gli eletti dell'Assemblea, nella prima riunione del Consiglio Direttivo, che deve effettuarsi entro 30 giorni dalla loro designazione, distribuiscono tra di loro i vari incarichi per elezione.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo anche i Sindaci, senza diritto di voto deliberativo.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza; in caso di parità decide il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Le riunioni del Consiglio Direttivo richiedono la presenza di almeno 5 membri tra cui il presidente o il Vice Presidente.

### *Art. 13 - Compiti del Consiglio*

Compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Promuovere e coordinare l'attività e lo sviluppo della Federazione secondo le indicazioni dell'Assemblea Generale;
- b) deliberare sull'ammissione delle nuove Associazioni di Pueri Cantores;
- c) preparare la convocazione dell'Assemblea Generale;
- d) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione nei casi di particolare necessità e urgenza, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea. Sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione:
  - . l'accettazione di eventuali lasciti o donazioni a favore della Federazione;
  - l'alienazione di beni immobili;
  - la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
  - la mutazione di destinazione d'uso di beni immobili di qualsiasi valore;
  - ogni atto relativo a beni mobili che rivestono carattere di beni artistici, storici o culturali di qualsiasi valore.

### *Art. 14 - Compiti del Presidente del Consiglio Direttivo*

Compiti del Presidente del Consiglio Direttivo:

- a) rappresentare la Federazione;
- b) dirigere l'operato del Consiglio direttivo;

- c) convocare l'Assemblea Generale ed il Consiglio direttivo e stabilirne il relativo ordine del giorno;
- d) illustrare ogni anno all'Assemblea Generale l'attività dalla Federazione;
- e) promuovere l'attuazione delle delibere prese dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo.

*Art. 15 - Compiti del Vice Presidente del Consiglio Direttivo*

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in qualunque caso di assenza.

*Art. 16 - Compiti del Segretario*

Compiti del Segretario:

- a) adoperarsi per la concreta ed efficace realizzazione delle attività sociali;
- b) redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- c) tenere in consegna i libri sociali e l'archivio della Federazione e curare che siano aggiornati;
- d) provvedere alla continua efficienza e regolarità dei mezzi di comunicazione adottati dalla Federazione.

*Art. 17 - Compiti del Tesoriere*

Il Tesoriere ha il compito di.

- a) curare la gestione dei fondi sociali, secondo le delibere del Consiglio Direttivo e la contabilità della Federazione;
- b) approntare la relazione finanziaria annuale che il Consiglio direttivo dovrà approvare e sottoporre all'Assemblea Generale.

### **Altri Organi**

*Art. 18 - Nomina del Collegio Sindacale*

Il Collegio Sindacale, composto di tre membri, viene nominato dall'Assemblea Generale e dura in carica quattro anni.

*Art. 19 - Nomina dei Proviviri*

I Proviviri, in numero di tre, vengono nominati dall'assemblea Generale e durano in carica quattro anni.

E' loro compito accertare le violazioni dello Statuto, dietro incarico del Consiglio Direttivo, al quale e soltanto debbono poi sottoporre i risultati delle loro inchieste.

*Art. 20 - Il Consulente Ecclesiastico*

Il Consulente Ecclesiastico, come espressione di piena comunione ecclesiale e di positivo raccordo pastorale, oltre che come guida ed aiuto per una più profonda e completa formazione apostolica degli associati, viene designato dalla competente Autorità Ecclesiastica su proposta della Federazione.

*Art. 21 - Gratuità dei servizi e rimborso spese*

Tutti i servizi resi alla Federazione dai membri dei suoi organi sociali, di regola, sono gratuiti.

Tuttavia essi possono ricevere un rimborso per le spese sostenute nell'espletamento del loro incarico secondo quanto dispone il Regolamento.

*Art. 22 - Risorse finanziarie*

La Federazione Italiana dei Pueri Cantores non ha fini di lucro.

Le sue risorse finanziarie sono costituite:

- a) dalle quote versate annualmente dalle Associazioni iscritte alla Federazione e dal tesseramento dei suoi membri;
- b) dalle libere offerte, donazioni e lasciti che la Federazione potrebbe ricevere;
- c) da eventuali sovvenzioni di Enti pubblici e privati.

### **III - NORME FINALI**

#### **Cessazione ed esclusione**

##### *Art. 23*

Ogni associazione può liberamente ed in ogni momento recedere dalla Federazione dopo aver comunicato la sua decisione al Consiglio Direttivo.

##### *Art. 24*

E' compito del Consiglio Direttivo proporre all'assemblea Generale, dopo che i Proviviri hanno accettato le infrazioni commesse, l'esclusione di coloro che non seguono le norme del presente Statuto.

##### *Art. 25*

La Federazione Italiana Pueri Cantores con le singole Associazioni che la compongono, può essere soppressa dall'Autorità Ecclesiastica competente nei casi previsti dalle Norme di Diritto Canonico.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa della Federazione, l'Assemblea Generale affida, a maggioranza dei presenti, ad un membro del Consiglio Direttivo l'incarico a procedere alla liquidazione.

La devoluzione del patrimonio netto è disposta dal Consiglio Direttivo avendo riguardo alle necessità della Chiesa o a favore di Associazioni con finalità analoghe d'intesa con la Presidenza della C.E.I..

In caso di scioglimento per qualsiasi causa di Associazione locale aderente alla Federazione, il Presidente uscente ne dà immediata comunicazione al Consiglio Direttivo della Federazione.

#### **Promulgazione**

##### *Art. 26*

Il presente statuto entrerà in vigore appena verrà approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Per quanta non previsto dal Presente Statuto ci si attiene alle norme del Diritto Canonico e del Diritto Civile.

##### *Art. 27*

Le norme esecutive dello Statuto saranno proposte dal Consiglio Direttivo e presentate all'Assemblea Generale per l'approvazione entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto da parte della Conferenza Episcopale Italiana.

Nota:

**Lo statuto è stato approvato il 4 febbraio 1997 dalla CEI con firma del Card. Camillo Ruini**